



SENTENZA n. 140/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente -relatore
Eugenio MUSUMECI	Consigliere
Rossella CASSANETI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **73925** R.G. promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Rossetti Domenico (c.f. RSSDNC82A28B963L), nato a Caserta il 28.01.1982 e residente in Grazzanise (CE), alla via Sant' Andrea n. 41, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv.to Michele Spina e presso il studio elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V. (CE) alla via Santella n.35 – pec: studiolegalem.spina@pcert.postacert.it

LETTO l'atto di citazione depositato in data 05.06.2023;
VISTO il decreto n. 10/2023, depositato il 21.11.2023, con cui la Sezione ha accolto l'istanza ex art. 130 c.g.c., determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio, a carico di Rossetti Domenico, nell'importo di euro 5.000,00, fissando in trenta giorni, decorrenti dalla data di

comunicazione del decreto stesso, il termine per il deposito della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento;

ESAMINATA la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della predetta somma trasmessa, a cura del convenuto, nelle date del 22.12.2023 e 20.02.2024;

UDITI, nell'odierna udienza, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Antonella Sorrentino, il relatore dott. Michele Oricchio, l'avv. Spina per il convenuto e il rappresentante del P.M. nella persona del S.P.G. Davide

Vitale;

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione, del 05.06.2023, la Procura contabile evocava in giudizio Rossetti Domenico, nella qualità di caporal maggiore dell'Esercito, per quivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 16.044,00 oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia, in relazione agli addebiti ivi contestati.

Al riguardo, rappresentava il P.M. di essere stato notiziato, con segnalazione della Procura Militare di Napoli, di una fattispecie di danno erariale conseguente alla effettuazione di assenza dal lavoro da parte del Rossetti, giustificate con documentazione medico-sanitaria risultata falsa: tale condotta illecita si era protratta nel tempo ed aveva consentito la realizzazione di assenze dal lavoro – risultate ingiustificate – per 106 giornate, con conseguente danno patrimoniale ed all'immagine della P.A. di appartenenza.

.

Instauratosi il presente giudizio, il convenuto, pur contestando la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità ivi formulata, avanzava domanda di definizione della controversia con il rito abbreviato, ottenendo l'assenso del P.M. all'utilizzo di tale rito con versamento di una somma di €5000,00.

All'esito dell'udienza camerale del 16.11.2023, in cui le parti davano atto di avere concordato l'importo di euro 5.000,00 per la definizione ex art. 130 c.g.c. della presente controversia, il Collegio dopo le verifiche di rito emetteva il decreto n. 10/2023 con cui fissava in trenta giorni il termine per il versamento, in un'unica soluzione, della somma concordata in favore dell'Erario.

In data 22.12.2023 e 20.02.2024 il convenuto provvedeva al deposito della conferente documentazione comprovante il pagamento effettuato in favore dell'Amministrazione danneggiata.

All'odierna udienza, la Procura prendeva atto dell'avvenuta corresponsione della somma stabilita in esecuzione del decreto n. 10/2023 che aveva accolto la richiesta di rito abbreviato, insistendo per le spese.

La difesa del convenuto, nel richiamare le affermazioni del P.M., precisava di avere depositato anche l'attestazione della Brigata dell'Esercito di appartenenza del Rossetti comprovante il buon esito del pagamento effettuato.

Chiedeva l'esonero dalle spese di lite.

La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione, assunta sulla scorta delle seguenti argomentazioni in punto di

DIRITTO

1. Preliminarmente va rammentato che l'art. 130 c.g.c. ha introdotto *“con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario* il c.d. rito abbreviato. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell'ambito di tale giudizio l'organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142-2018; Sez. Giur. Camp., sent. n. 1032-2022). In caso di ammissibilità dell'istanza, con decreto motivato in camera di consiglio, viene determinata la somma dovuta, con indicazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento della stessa e fissazione di ulteriore udienza ai fini dell'accertamento del disposto pagamento.

2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, il Collegio, accertato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma stabilita - come da documentazione in atti - in ottemperanza al decreto n. 1/2023, ritiene di dover procedere alla definizione del giudizio *ex art. 130 c.g.c.*

L'accertato, effettivo, importo corrisposto dal Rossetti in favore dell'Esercito Italiano, pari ad euro 5.000,00 deve considerarsi soddisfattivo della pretesa risarcitoria avanzata

dalla Procura con l'atto introduttivo della presente controversia così come rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato facendo, di conseguenza, venir meno ogni interesse di quest'ultima alla prosecuzione del giudizio.

Contemporaneamente ha trovato realizzazione l'interesse del convenuto alla definizione del presente contenzioso senza dovere procedere al dibattimento e fruendo della riduzione concordata dell'originaria pretesa risarcitoria.

3. Alla suddetta pronuncia deve, tuttavia, conseguire anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell'odierno convenuto alle spese di giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla citazione in epigrafe, così decide:

1. Definisce il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto Rossetti Domenico in relazione alla contestazione formulata con l'atto introduttivo del relativo giudizio di merito di cui verrà disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa di merito dal ruolo;
2. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio (abbreviato e merito) liquidate con separata notula. Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso a Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024.

IL PRESIDENTE est.

Michele Oricchio

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 08/03/2024

X IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

Il funzionario

Dott.ssa Filomena Manganiello

(firma digitale)